

STUDIO LEGALE

AVV. FORTUNATO NIRO

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel./Fax: 04321500231

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 8059/19

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i Sig.ri

AIELLO DAVIDE LLADVD79H14G273G
BARBERA LOREDANA BRBLDN78P54G273L
BARBIER SILVIA BRBSLV82P57L407N
BRANCATISANO MARIA ANTONELLA BRNMNT87M63H224M
CALDARELLA EUGENIA CLDGNE76B53H792W
CAMPANILE MIRIANA CMPMRN92P58B963I
CANALE VANESSA CNLVSS84D63H224J
CIOTOLA VALERIA CTLVLR78L60F839Y
COCOMAZZI ADELAIDE CCMDLD71D48H926Y
COSSEDDU VALERIA CSSVLR84H58H501F
DE BLASI EMANUELA DBLMNL79E59C978J
DI LORENZO ROSARIA DLRRSR89D57G273Y
DIANA ROSA DNIRSO85B58I234Z
DONNARUMMA BARBARA DNNBBR75T44H703I
FIORINI ALESSIA FRNLSS75B50H501J
GABRIELE ANNALISA GBRNLS80R44B963E
GAGLIANO ANTONINA GGLNNN81A71G273U
GAGLIARDI ROSAMARIA GGLRMR92M64B715J
GENOVESE GABRIELLA GNVGRL84L67D423E
GULIZIA CHIARA GLZCHR93S53B428I
INGLIMA CINZIANGLCNZ81B43B602Z
IRACI VANESSA GIUSEPPINARCIVSS89M61G273B
LATINO ANITA LTNNTA75E52H574R
LIBERTO GIUSEPPE LBRGPP71C17D596O
LO GIUDICE EMANUELA LGDMNL81D57F158I
MIGLIONICO GIULIA MGLGLI73A68G942Y
PALMIERI GIOVANNA PLMGNN73T64G288C

PELLEGRINO DELIA PLLDLE77M48G273P
PETRAGLIA FEDERICA PTRFRC86P59H501P
PIRILLO SAMANTHA PRLSNT79C49D122R
RAPINO MANUEL RPNMNL87S19B985H
ROMEO ANNALISA RMONLS70D66G273G
SCARSO ROSARIA SCRRSR75L64H574P
SORCE ROSSELLA SRCRSL90M71A089U
ZANGHÌ FELICIA ZNGFLC88T58F158A
ZINNI GRAZIA ZNNGRZ81T66E435X

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'**Avv. Fortunato Niro**, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, tutti elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia,

Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

MARIA CARMELA CIRCELLI, nata a Benevento il 03.10.1970, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, C.F. CRCMCR70R43A783Z, inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), per la Provincia di Roma

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- delle **seguenti graduatorie ad esaurimento (III fascia), come da TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, dai Dirigenti *pro tempore* degli **Uffici Scolastici Regionali** per la Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto e degli **Ambiti Territoriali Provinciali** di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa,

Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo - qui resistenti - **valide per gli anni scolastici 2019/2022**, come da tabella che segue, nelle parti in cui **tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	PRIMARIA
Agrigento	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019
Alessandria	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019
Ancona	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019
Arezzo	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019
Ascoli Piceno	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019
Asti	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019
Avellino	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019
Bari	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019
Belluno	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019
Benevento	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019
Bergamo	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019
Biella	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019
Brescia	pubblicato il 08-08-2019
Brindisi	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019
Cagliari	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019
Caltanissetta	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Campobasso	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019
Caserta	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019
Catania	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019
Catanzaro	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019
Chieti	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019
Cremona	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019
Crotone	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo	decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019
Enna	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Ferrara	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019
Firenze	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019
Foggia	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019
Forli-Cesena	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019

Frosinone	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019
Genova	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019
Gorizia	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019
Grosseto	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019
Imperia	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019
Isernia	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019
La Spezia	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019
Latina	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019
Lecce	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019
Lecco	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019
Lucca	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019
Macerata	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019
Mantova	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019
Matera	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019
Messina	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019
Milano	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019
Modena	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019
Napoli	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019
Novara	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019
Pavia	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019
Pesaro e Urbino	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019
Pescara	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019
Piacenza	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//
Pisa	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019
Pistoia	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019
Pordenone	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019
Potenza	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019
Prato	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019
Ragusa	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019
Ravenna	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019
Reggio Calabria	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019
Reggio Emilia	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019
Rieti	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019
Rimini	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019
Roma	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019

Rovigo	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019
Salerno	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019
Sassari	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019
Savona	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019
Siena	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019
Siracusa	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019
Sondrio	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019
Taranto	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019
Teramo	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019
Terni	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019
Torino	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019
Trapani	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019
Treviso	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019
Trieste	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019
Udine	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019
Varese	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019
Venezia	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019
Verbano-Cusio-Ossola	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019
Vercelli	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019
Verona	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019
Vibo Valentia	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019
Vicenza	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019
Viterbo	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

QUALI ATTI PRESUPPOSTI E PER QUANTO D'INTERESSE E DI RAGIONE

- A. del **D.M. n. 53 del 14/06/2012**, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.**
- B. di **tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti** che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

del **diritto dei ricorrenti**, nella qualità di docenti **in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative** conseguita **in virtù di procedura concorsuale**, ad essere inseriti nella **III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria)** - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero **IN VIA SUBORDINATA**, nella graduatoria aggiuntiva (**IV fascia**) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022.

§ § §

CONDIZIONE SOGGETTIVA E INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI

I ricorrenti, la cui **specificazione è illustrata nel prospetto riepilogativo del ricorso introduttivo**, sono tutti **in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative** conseguita **in virtù di procedura concorsuale** ed hanno presentato tempestiva **domanda (cartacea) di inserimento in graduatoria anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria)**.

Gli stessi aspirano ad insegnare nella classe di concorso EEEE in quanto - per quanto si dirà - equiparati al personale docente della scuola primaria.

Tale aspirazione - coltivata con il conseguimento del titolo di abilitazione prescritto già dall'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - scaturisce non solo da ovvie ragioni di gratificazione e sviluppo professionale, ma anche da interessi prettamente economici.

Gli stessi ricorrenti - **in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019 - hanno comunque formulato domanda entro il termine del 20 maggio 2019 per ottenere l'inserimento nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR**, in quanto per gli stessi non vi era l'attivazione delle apposite funzioni (per la classe di concorso EEEE) della piattaforma telematica *“Istanze on line”*.

*

Con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie specificamente indicate in epigrafe nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e qui di seguito riassunti in sintesi.

MOTIVI IN DIRITTO

EXCURSUS NORMATIVO SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI: L. 124/1999 E IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti.**

L'articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D. Lgs. 297/1994 e integrato l'art. 400 del medesimo Decreto Legislativo, nei seguenti termini:

ART. 1 (ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE):

- 1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "Testo Unico", è sostituito dal seguente:*

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Secondo le citate disposizioni normative, l'amministrazione **determina l'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.**

Individuato il numero dei posti effettivamente disponibili nel triennio, il Ministro della Pubblica Istruzione indice altrettanti **concorsi su base regionale per la metà di quei posti.**

Espletati i concorsi regionali **i vincitori scelgono, nell'ordine in cui essi sono inseriti nelle graduatorie, il posto di ruolo** fra quelli annualmente disponibili nelle varie Province della Regione.

Gli altri vincitori attenderanno che si rendano disponibili i posti programmati per il secondo anno e per l'ultimo anno del triennio in relazione al quale il concorso è stato bandito.

Le graduatorie restano valide fino alla entrata in vigore delle graduatorie corrispondenti relative al concorso successivo: questo sia per coprire i posti programmati per il secondo e per il terzo anno, sia per sopperire alle rinunce o alle decadenze dei precedenti **vincitori assunti o in posizione da essere assunti**.

La sorte degli idonei non vincitori (ai quali possono essere aggiunti i vincitori non assunti nel primo e poi nel secondo anno nella attesa di essere assunti: questo per avere nel frattempo delle supplenze) è **quella di confluire, a domanda, nelle graduatorie provinciali** per ciascuna classe di concorso o posto di ruolo, **dalle quali nel corso del triennio di riferimento l'amministrazione attingerà per coprire, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria, l'altra metà dei posti messi a concorso suddivisi per anno.**

Ai sensi del medesimo art. 401, comma 2, del D. Lgs. 297/1994, infatti, le suddette graduatorie [...] sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami [...].

L'accesso ai ruoli, dunque, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria di cui all'art. 401 T.U. svolge anche **l'altra importante funzione di essere fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee**, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie di cui all'art. 401 T.U., se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di espletare un prossimo concorso ovvero di essere assunti per scorrimento della medesima graduatoria, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

IL D.L. 255/2001 E L'ARTICOLAZIONE DELLE FASCE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI.

LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE PRECEDENTI FASCE COME STRUMENTO PER SALVAGUARDARE I DIRITTI DEI DOCENTI ABILITATI CON LE PROCEDURE GIÀ REALIZZATE, SENZA ALCUNA ABROGAZIONE DEL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**
- **SECONDA FASCIA:** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**
- **TERZA FASCIA,** numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo, i **nuovi**

aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata l'unica fascia integrabile con i nuovi aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito.

In particolare, sono confluiti nella suddetta terza fascia, oltre agli idonei del concorso a cattedre del 1999 e ai docenti abilitati con le SSIS, anche gli abilitati per effetto del conseguimento del Diploma di “**Didattica della musica**”; o per effetto del conseguimento del Diploma di secondo livello rilasciato dalle **Accademie di Belle Arti** a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; o per effetto della Laurea in **Scienze della Formazione Primaria**.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni nuovo percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Occorre, dunque, ribadire che la **terza fascia della graduatoria** è stata costituita come **fascia aperta** (cioè **periodicamente integrabile** con i nuovi abilitati) e **subordinata alla prima e alla seconda fascia** (composta rispettivamente dai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e dai docenti che possedevano i vecchi requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli), **configurate invece come fasce ad esaurimento, ossia chiuse e non integrabili con nessun nuovo ingresso.**

E, infatti, ai sensi dell'art. 401, comma 2, del Testo Unico:

“[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]”.

Inoltre, ai sensi del comma 5 del citato articolo:

“[...] Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 [...]”.

Tale clausola di salvaguardia, invero, ha comportato la **“blindatura”** della prima e della seconda fascia della graduatoria, non permeabili a nuovi inserimenti e, per questo, configurate come fasce ad esaurimento, riservate agli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999.

L'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, con il doppio canale di reclutamento ivi previsto, e la quasi contestuale indizione del concorso a cattedre con DD.DD.GG. del 31.3.1999 e del 1.4.1999, dunque, ha comportato la necessaria creazione di una terza fascia delle graduatorie, subordinata alle prime due, e configurata come fascia aperta e composta da tutti gli aspiranti che fossero risultati idonei nei concorsi a cattedra o che avessero comunque conseguito l'abilitazione.

Il carattere subordinato di tale fascia è stato ribadito dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 97/2004, infine, nel testo convertito nella L. n. 143/2004, a norma del quale:

Art. 3: L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

*

Quanto appena riferito sulla genesi storica delle tre fasce delle graduatorie di cui trattasi, dunque, rende evidente che **LA CONFIGURAZIONE AD**

ESAURIMENTO, già operata dalla legge 124/1999 per le prime due fasce di tali graduatorie, **DEVE ESSERE INTESA**:

- **COME** mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate;
- **E NON COME** abrogazione o deroga del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi.

L. 296/2006 E LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente **misure di stabilizzazione del personale precario** della scuola, ha disposto quanto segue:

«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) *la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di **dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico** e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare **azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente**. (...). Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche **al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.** Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti di cui***

all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico**”, ha trasformato *anche* la terza fascia delle graduatorie in graduatoria a esaurimento, **escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti**, così come successivamente ribadito dall'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106; nonché dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare **la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria.**

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo **specifico riferimento** alla possibilità di un ingresso *ex novo*, ulteriore e definitivo, nella **terza fascia** delle graduatorie, **non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi un'abrogazione del doppio canale di reclutamento per i nuovi abilitati dopo la suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia.**

D.L. 216/2011 E L'ISTITUZIONE DELLA IV FASCIA COME CONFERMA DEL DOPPIO CANALE DI ASSUNZIONE INTESO QUALE *CORPUS NORMATIVO SPECIALE* DISCIPLINANTE LA MATERIA DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.

La perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario – lo ripetiamo - è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Tale legge ha introdotto la **norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter**, ai sensi della quale:

*“Fermo restando che **le graduatorie ad esaurimento** di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, **restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie**”.*

Non può certo sfuggire **l'analogia esistente tra:**

- **L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999, CON** la conseguente **definizione ad esaurimento delle prime due fasce delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza)** in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento;
- **E L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA L. 296/2006, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 14, COMMA 2-**

TER, DEL D.L. 216/2011, CON la correlata definizione ad esaurimento della terza fascia delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l'espressione ***“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse”***, contenuta nel **D.L. 216/2011**, non può che essere intesa come volontà di ***“BLINDARE” SOLTANTO LA TERZA FASCIA della graduatoria***, e ciò proprio per realizzare il precetto normativo di cui all'art. 401, comma 2, del Testo Unico, secondo cui ***“[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria [...]”***.

Si noti, inoltre, che la CHIUSURA DELLE FASCE PREGRESSE (cioè la loro definizione ad esaurimento) e la CREAZIONE DI UNA FASCIA SUBORDINATA E APERTA è sempre avvenuta in correlazione con la riforma dei sistemi di formazione iniziale.

Tutto ciò considerato, a nessuno può sfuggire che **l'elencazione normativa dei docenti che hanno titolo all'inserimento nella quarta fascia delle graduatoria (docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011) è meramente ricognitiva di TUTTE le procedure di abilitazioni/idoneative avviate DOPO L'INGRESSO in graduatoria:**

- dei docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (ai sensi dell'articolo 5-*bis* del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137);
- dei docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137)¹.
- In altri termini, l'articolo 14, comma 2-*ter*, del D.L. 216/2011 ha consentito l'inserimento nella fascia aggiuntiva per TUTTI i docenti che avevano conseguito l'abilitazione DOPO la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.
- Lo sbocco naturale di ogni percorso di abilitazione nelle graduatorie per cui è causa, seppure in fascia aggiuntiva, con tutta evidenza, ha lo scopo di rispettare il collegamento esistente tra il sistema di formazione iniziale e il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, quindi, anche sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei e degli abilitati.

Infine, con l'emanazione del D.M. n. 53 del 14/06/2012, sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **NON È STATO PREVISTO** l'inserimento, nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) per la classe di concorso EEEE, del personale educativo, stante l'equipollenza all'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria.

§ § §

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA VIGENTE E ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER FALSA APPLICAZIONE

¹ Si noti, peraltro, che i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, così come i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, invero, sono confluiti nelle graduatorie di che trattasi dopo la loro configurazione ad esaurimento.

DELL'ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006 E DELL'ART. 14 COMMA 2-TER, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14.

La **genesi storica delle fasce delle graduatorie**, concepite come **strumento di salvaguardia dei precedenti percorsi di abilitazione**, con conseguente **progressiva configurazione ad esaurimento, inizialmente delle prime due fasce e successivamente della terza fascia**, non ha mai fatto venire meno il **vincolo normativo del doppio canale di reclutamento**.

Ciò ha comportato la **necessità di prevedere fasce subordinate ai previgenti scaglioni ad esaurimento**; tali fasce subordinate – **inizialmente la TERZA e oggi la QUARTA** – sono destinate ad **accogliere tutti i nuovi abilitati/idonei** dopo la trasformazione ad esaurimento delle previgenti fasce.

Tale **interpretazione costituzionalmente orientata** della normativa vigente comporta l'**illegittimità degli atti impugnati per falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296, del 27/12/2006 e dell'art. 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14.**

IL COMBINATO DISPOSTO DELLE DUE DISPOSIZIONI INFATTI RISPONDE AD UNA DUPLICE ESIGENZA:

- **SALVAGUARDARE i pregressi percorsi di abilitazione conferendo priorità alla stabilizzazione dei docenti già inseriti nella terza fascia, configurata ad esaurimento e dunque non più permeabile a nuovi inserimenti.** (ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006).
- **MANTENERE IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO con la creazione di una IV fascia delle suddette graduatorie; fascia aperta all'ingresso dei nuovi abilitati/idonei al fine di assicurare il necessario collegamento tra le reiterate supplenze su posti vacanti in organico di diritto e la maturazione di un punteggio di servizio utile per avanzare di posizione in graduatoria e, in tal modo, coltivare un'aspettativa giuridicamente rilevante all'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento di tali graduatorie.** (ART. 14 COMMA 2-TER, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14).

§ § §

Ricostruito il quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica, risulta ancor più evidente l'illegittimità delle norme impugnate in quanto contrastano, in particolare, con l'art. 25 del C.C.N.L. Scuola e l'art. 398, comma 2, D. Lgs. n. 297/1994.

Tali disposizioni richiamate **collocano il personale educativo** dei convitti e degli educandati femminili **nell'area del personale docente**, stabilendo che essi concorrono alla mobilità con tutto il restante personale docente e che il servizio prestato nei convitti e negli educandati è cumulabile col servizio svolto in altre classi di concorso **e ad essi si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari**, per cui l'attività da essi svolta è da qualificare come "insegnamento" ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria.

Analoga questione - **circa l'equiparabilità della figura del Personale Educativo con quello della scuola primaria** – è stata già affrontata e risolta per effetto della **SENTENZA DEL TAR LAZIO - SEZ. III BIS n. 7721/2014** che ha annullato il decreto ministeriale n. 706/13 del 9 agosto 2013, avente ad oggetto: *"Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014"*, **nella parte in cui non prevede che i corsi siano riservati anche ai docenti in possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi in tutto e per tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.**

Sulla medesima questione, inoltre, è intervenuto il **CONSIGLIO DI STATO** che, **CON ORDINANZA N. 1084/2014**, che aveva accolto l'appello formulato avverso l'ordinanza reiettiva della III Sez. del Tar Lazio, concedendo la misura cautelare richiesta ammettendo con riserva la ricorrente al corso.

La detta equiparazione così come confermata dai succitati provvedimenti giurisdizionali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato da ultimo ha trovato ratifiche anche dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l'accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno

della Scuola Primaria, e prima ancora anche dall'art. 3 del DDG del 13 luglio 2011 che sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a Dirigente Scolastico.

*

In particolare, il TAR del Lazio, con la citata pronuncia, ha chiarito come “il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguglio al ruolo dei «professori di scuola primaria», attestato anche dalla produzione documentale effettuata dalla ricorrente con riguardo ai contratti a tempo determinato di volta in volta stipulati con i Convitti nazionali” (così TAR Lazio sentenza n. 7721/2014).

Più di recente, con **ordinanza 7860/2018**, sempre il TAR Lazio ha affermato “[...] considerato che l'art. 398 co. 2 T.U. di cui al d.lgs. n. 16.4.1994 n. 297 dispone l'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei docenti della scuola primaria rispetto a quello del personale educativo statuendo espressamente che: “i ruoli del personale docente sono provinciali” e che “sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” [...] dovendo conseguentemente essere ammessi al concorso riservato agli insegnanti

elementari che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2001 indetto con D.M. n. del 18.10.2018”.

Con sentenza breve, poi, lo **scorso 7 gennaio 2019 (Sentenza n. 156/2019) NEL DISPORRE L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO, PER LA CLASSE DI CONCORSO EEEE**, ha ulteriormente affermato *“L’illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare e assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell’art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. [...] La sezione, con ordinanza n.3212/2016 ha sottolineato come “il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell’ambito dell’area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.*

La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l’art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguglio al ruolo dei «professori di scuola primaria» [...]”.

È, dunque, sufficiente richiamare le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza *in subiecta materia* per affermare con sicurezza che la **disposizione oggi impugnata viola platealmente:**

- **gli artt. 25 e ss. del CCNL,**
- **l’art. 398 del D. Lgs n. 297/94**
- **i principi affermati dagli articoli 3, comma 1, 4 comma 2, 35, 51 e 97 della Costituzione;**

- i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta “Carta di Nizza”),
- i principi di buon andamento, proporzionalità e buona amministrazione.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, 26, 27, 127 E 128 DEL C.C.N.L. SCUOLA DEL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 E DELL'ART. 398, COMMA 2, D. LGS. N. 297/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994.

L'art. 25 del CCNL Scuola sancisce infatti che *“1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del **personale docente**. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.”*

Lo stesso testo contrattuale stabilisce poi **all'art. 26** che *«la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione»* e, **all'art. 27**, che *«il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».*

Con particolare riguardo al personale delle istituzioni educative, poi, l'art. 127 del medesimo contratto collettivo chiarisce che *«il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca»* (comma 1), per cui *«nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo»* (comma 2).

L'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 a sua volta stabilisce che “2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.”

Risulta quindi palmare l'illegittimità del DM 374/2019 nella parte in cui **NON CONTEMPLA** per il personale educativo (PPPP) la possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

*

Come già anticipato, in tal senso si è espresso anche questo ill.mo Collegio in data 7 gennaio 2019 il quale ha sottolineato come *“L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare e assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. [...] La sezione, con ordinanza n.3212/2016 ha sottolineato come “il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altrove, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento*

mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.

*La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguglio al ruolo dei «professori di scuola primaria» [...]» - così **Sent. n. 156/2019.***

§ § §

Escludere il personale educativo (PPPP) dalla possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento **viola con tutt'evidenza il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.**

Questa difesa non ignora le diverse modalità di abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria, purtuttavia non devono essere disattese le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si deve discostare dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale “**tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza**”.

Pertanto, comunque sia stata l'abilitazione conseguita, **stante l'equipollenza all'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria da parte del personale educativo**, i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2019/2022 così come dettati nel DM 374/2019, l'attività dell'amministrazione avrebbe dovuto caratterizzarsi per la

capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, alla stregua dell'abilitazione all'insegnamento, **l'inserimento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale della scuola primaria, ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla predetta III fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

L'esclusione per cui è causa, invero, appare ancora più paradossale, solo che si presti attenzione alla semplice circostanza:

NELL'AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE è inserito *“il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali” [...] compreso “il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”;*

*Lo stesso testo contrattuale stabilisce poi **all'art. 26** che «la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione» e, **all'art. 27**, che «il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».*

Con particolare riguardo al personale delle istituzioni educative, poi, l'art. 127 del medesimo contratto collettivo chiarisce che «il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca» (comma 1), per cui «nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo» (comma 2).

L'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 inoltre stabilisce che “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.”

* * *

E dunque, **NON CONTEMPLANDO** per il personale educativo (PPPP) la possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, anche nelle graduatorie di III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento risulta evidente che il DM 374/2019 rappresenta un caso eclatante di **irrazionale discriminazione** nonostante la loro equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti della Scuola Primaria così come previsto:

dai citati artt. del CCNL Scuola;

dall'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Ora, posta e richiamata l'equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti di scuola primaria, nonché il **possesso dell'abilitazione all'insegnamento**, la disposizione oggi impugnata lede irrimediabilmente i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta "Carta di Nizza").

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione oggi impugnata infligge un grave *vulnus* anche ai principi costituzionali presidiati dall'art. 4, comma secondo, della Costituzione.

L'art. 4 della Carta Fondamentale riconosce infatti al cittadino un **diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla**, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specifica richiesta dal tipo di attività.

Ed invero, non vi è chi non veda come **l'impossibilità di inserirsi nelle graduatorie di III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento e, quindi, ad aspirare all'assunzione a**

tempo indeterminato per una classe di concorso più gratificante e/o più remunerativa determina la totale vanificazione di un percorso di studi sulla base di una condizione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Occorre osservare, in proposito, che i ricorrenti, per realizzare la propria aspirazione ad insegnare in una diversa classe concorsuale, hanno intrapreso un faticoso percorso di studi culminato nell'acquisizione di un titolo di studio che, secondo le vigenti disposizioni di legge, costituisce l'unico requisito per ottenere l'inserimento nelle dette graduatorie.

Orbene, il percorso di studio e di lavoro intrapreso dai ricorrenti è stato letteralmente spazzato via dalla disposizione del bando oggi impugnato.

Ora, come autorevolmente ricordato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 219 del 29 maggio 2002, il diritto allo studio comporta il diritto di tutti di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento.

A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, della Costituzione), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di eguaglianza.

.....
SULLA ILLEGITTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN
MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATICA.

Gli atti amministrativi oggi impugnati hanno previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento ed inserimento di nuovi titoli. Tale facoltà di

aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze *on line*”.

Nel caso in cui l'esclusione dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati ovvero, per quanto riguarda i ricorrenti per mezzo di raccomandata a.r., non v'è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, viola l'art. 4, cc 1 e 2 del DPR 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice. L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dalla ricorrente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

.....
Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

NEL MERITO

- annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti.

Con vittoria di spese, competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

CONSIDERATO CHE

C.- Gli odierni instanti hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8059/19 per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, **NELLA PARTE IN CUI all'art. 1 pur prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata "IV", la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analogha possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;**

- Successivamente al deposito del ricorso, gli odierni instanti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8059/19 per ottenere l'annullamento, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso, delle graduatorie ad esaurimento (III fascia) pubblicate, ai sensi del DM

374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, la Sicilia, la Sardegna e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Cagliari, Caserta, Macerata, Mantova, Napoli, Nuoro, Oristano, Ravenna e Vicenza valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;

CONSIDERATO CHE

- Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;

CONSTATATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;
- NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:
 - a. DI UN AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:
 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - l'indicazione delle amministrazioni intimate;
 - un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
 - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli iscritti nelle classi concorsuali dei ricorrenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, valide per gli anni scolastici 2019/2022;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b. DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO recante una tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle classi concorsuali e della provincia di richiesto inserimento;

c. DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI NELLE graduatorie ad esaurimento (III fascia) pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, valide per gli anni scolastici 2019/2022

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis juribus

Roma, li 16.09.19

Avv. Fortunato Niro

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** PER il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

3. **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** DI Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

4. **MARIA CARMELA CIRCELLI**, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati